

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "TELEFONO ARCOBALENO" - ETS

Allegato "A"

alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.12.2023

TITOLO I

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede.-

È costituita nel territorio dell'Unione Europea una libera associazione denominata "TELEFONO ARCOBALENO" con sede in Italia, in Siracusa. La variazione della sede legale nell'ambito del comune di Siracusa non costituisce modifica statutaria. Il Telefono Arcobaleno può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero. L'associazione ha durata illimitata. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS o comunque l'indicazione di ente del Terzo settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-

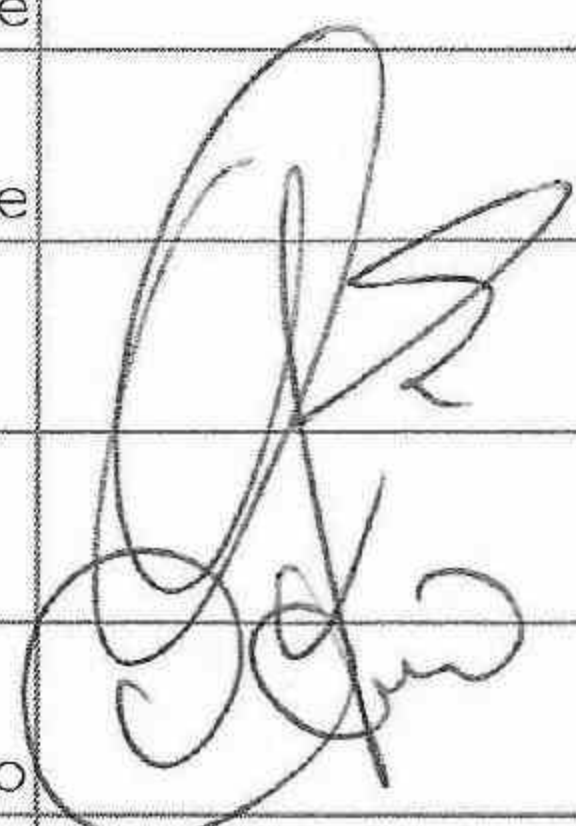
Art.2 - Scopi.-

L'Associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione opera, in via esclusiva o principale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale

indicate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del

D.Lgs. n. 117/2017 e aventi ad oggetto:



- | | |
|---|--|
| a) interventi e servizi sociali; | |
| b) interventi e prestazioni sanitarie; | |
| c) prestazioni socio-sanitarie; | |
| d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; | |
| g) formazione universitaria e post-universitaria; | |
| h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; | |
| i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; | |
| l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; | |
| n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; | |
| r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; | |
| u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o | |



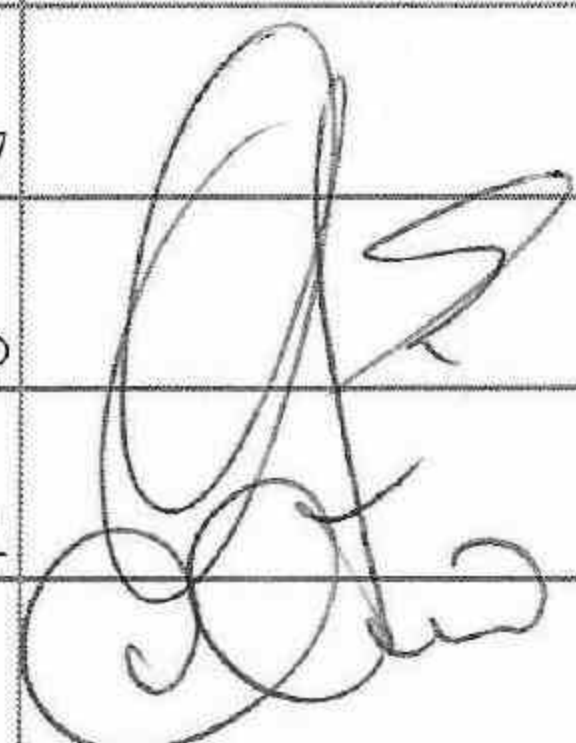
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale dianzi elencate, a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale 19 maggio 2021 n. 107 e successive modifiche e integrazioni. Tali attività sono meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

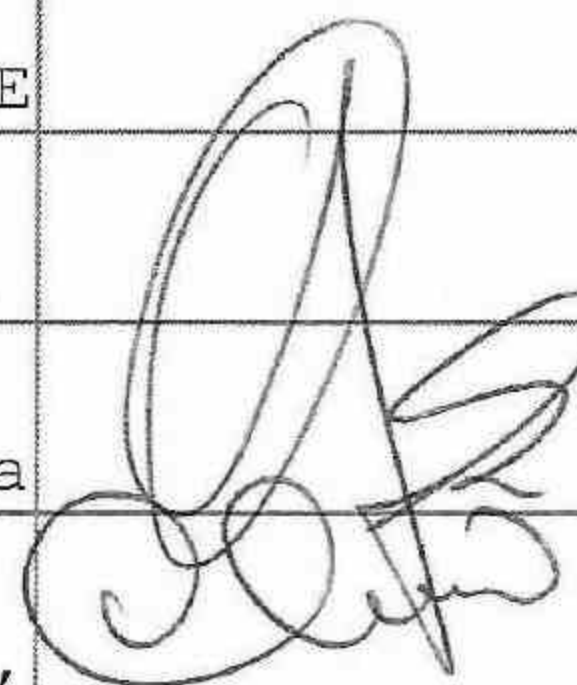
Nel rispetto di tale condizione, l'Associazione - che è estranea a qualsiasi politica, religiosa, razziale ed è ispirata a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona - svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie



finalità istituzionali, e in particolare si prefigge lo scopo di contribuire attivamente alla difesa e alla tutela dei diritti inviolabili dei bambini, combattendo e prevenendo ogni forma di abuso e di sfruttamento, fornendo nel contempo ogni genere di assistenza alle vittime del fenomeno e alle loro famiglie. Particolare impegno sarà profuso per prevenire e contrastare l'abuso sessuale, la pornografia minorile e la sua diffusione attraverso i moderni strumenti di comunicazione. In generale, l'Associazione "Telefono Arcobaleno" si propone di operare a difesa dei diritti universali dell'uomo, sia combattendo ogni fenomeno contrario a essi, sia soprattutto favorendo l'approvazione di leggi migliori, anche mediante la presentazione di petizioni. Telefono Arcobaleno ritiene indispensabile un maggiore equilibrio tra gli uomini, promuovere e valorizzare il ruolo dei bambini, dei deboli, delle donne per un migliore sviluppo umano, economico, ambientale, artistico realizzando ogni utile iniziativa. E quindi: -

a) centri di ascolto, assistenza e consulenza specialistica, linee telefoniche di assistenza e consulenza, sportelli informativi per famiglie e centri di supporto e/o di accoglienza per i minori vittime di abuso e per le loro famiglie; -

b) costituzione di centri studi e di ricerca, nonché di osservatori qualificati su temi di attualità sociale tra cui



anche quello del fenomeno della pedofilia, del lavoro minorile, del turismo sessuale, dell'uso distorto dei mezzi di comunicazione e di ogni altra forma di abuso e sfruttamento; -

c) realizzazione di campagne informative, attività di consulenza, ricerca, informazione e collaborazione con altri enti, istituzionali e non, tra cui: asili, centri di accoglienza, centri ricreativi, centri di incontro, scuole, enti istituzionali, governativi, sopranazionali, corsi di formazione; -

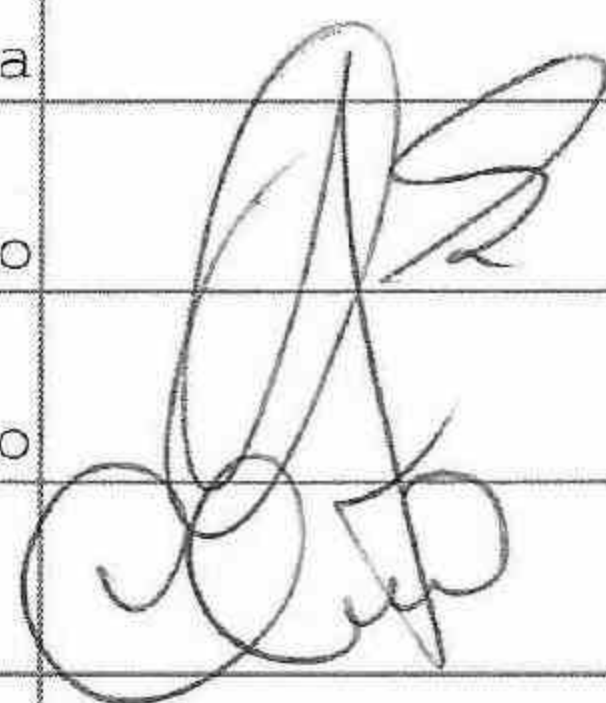
d) proporre, predisporre e attuare interventi di formazione professionale al lavoro e sul lavoro; -

e) proporre, predisporre e attuare interventi di orientamento in ingresso e in uscita, al lavoro e sul lavoro;

f) raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, in attuazione del D.M. 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali; -

g) collaborare con ogni mezzo di comunicazione, e quindi: riviste, tv, periodici, radio, mezzi di informazione telematica nonché realizzare e pubblicare specifiche attività in proprio che servono e divulgare l'attività sociale; -

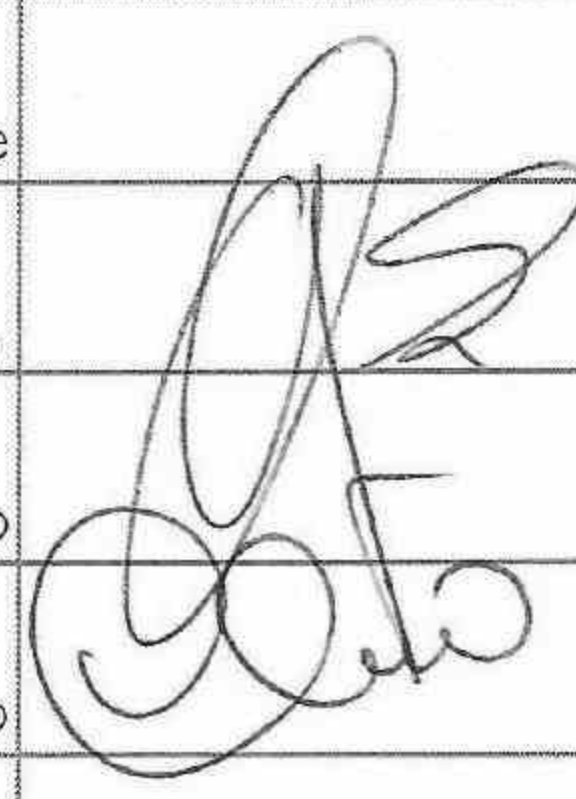
h) realizzare ogni utile iniziativa affinché sia garantito



a tutti i bambini il diritto di vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia e, possibilmente, nel proprio paese d'origine. Laddove necessario, promuovere, favorire e realizzare l'affidamento familiare, l'adozione, anche internazionale, previa formazione dei soggetti interessati; -

i) realizzare ogni utile iniziativa affinché sia garantita l'effettiva integrazione sociale e scolastica di tutti gli individui diversamente abili; -

l) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo, in ogni forma e modo, fra le quali, in via esemplificativa e non esaustiva: realizzare progetti a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo aventi per oggetto: la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture; la fornitura di attrezzature e servizi; selezione, formazione e impiego di volontari; realizzazione di programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento in loco, in Italia o in altri Paesi in via di sviluppo; programmi o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo, da realizzarsi in Italia o nei Paesi in via di sviluppo; attività di promozione e realizzazione, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo e a livello comunitario, di programmi di educazione ai temi dello



sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, anche con particolare riguardo a quelli tra i giovani.-

La tutela degli scopi sociali può essere attuata in ogni sede, sia stragiudiziale sia giudiziale, con la proposizione di indipendenti azioni civili e, in sede penale, con la costituzione di parte civile ovvero con l'atto di intervento previsto per legge.

TITOLO II

Art.3 - Soci.

Chiunque, persone fisiche o giuridiche, può entrare a far parte dell'associazione in qualità di socio purché ne condivida i principi ispiratori e le finalità e si impegni a contribuire per la realizzazione degli scopi sociali. Ai fini dell'ammissione nell'ente in qualità di socio, non può essere posta limitazione di razza, sesso, età, ideologia politica, confessione religiosa, né altra qualsiasi limitazione di carattere personale. Le persone giuridiche si iscrivono e partecipano per mezzo dei loro rappresentanti legali.

Gli associati si distinguono in Soci Fondatori; Soci Ordinari; Soci Onorari. Sono Fondatori coloro che risultano tali dall'Atto Costitutivo; Ordinari quelli non fondatori che condividono scopi e finalità, e che, essendo stati ammessi dal Presidente, prestino la loro collaborazione attiva. Sono Soci

Onorari le personalità che si sono distinte nell'ambito di tematiche sociali, culturali, artistiche, religiose, politiche, scientifiche. La qualità di socio si acquista al momento della notifica della deliberazione di ammissione o, nel caso del socio onorario, nel momento in cui l'associazione riceve notizia scritta dell'accettazione.

In base alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e comunque ogni altra modalità che limiti l'effettività del rapporto associativo o sia tale in ogni caso da costituire carattere di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -

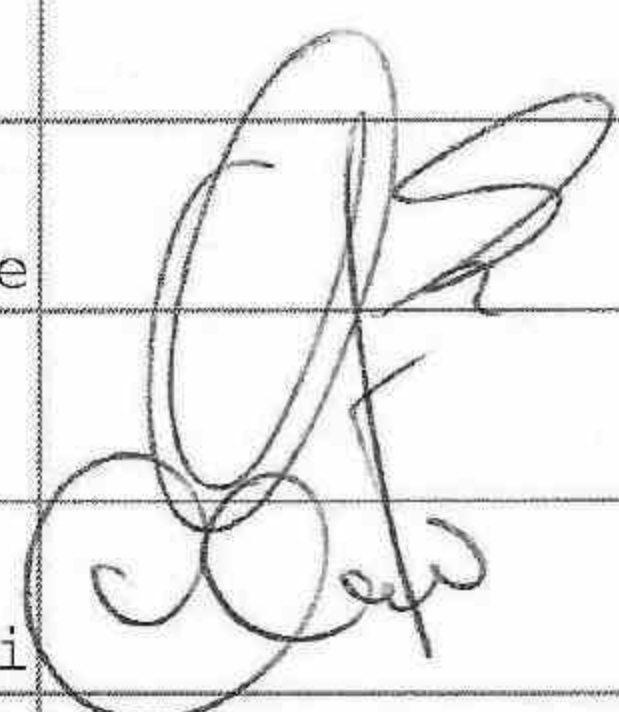
Art.4 - Domanda di ammissione.

La domanda di ammissione deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve: -

a) contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto; -

b) contenere l'impegno al pagamento della quota e dei contributi che verranno deliberati a norma del presente statuto. La domanda di ammissione impegna il socio all'osservanza di tutte le norme statutarie. L'iscrizione è valida dal momento dell'accettazione a firma del Presidente. -

Art.5 - Ammissione a Soci.



Il Presidente delibera l'ammissione dei soci. In caso di diniego di ammissione da parte del Presidente, l'aspirante socio potrà fare motivata richiesta di riesame della domanda al Consiglio Direttivo che decide entro 30 giorni con facoltà di modificare la precedente deliberazione del Presidente. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva. Il Presidente potrà deliberare l'ammissione gratuita di soci onorari. -

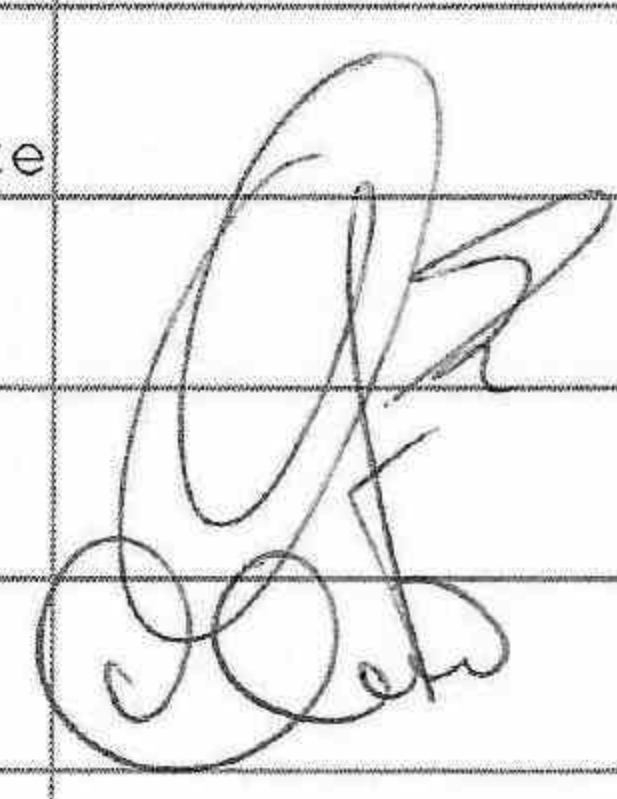
Art.6 - Diritti e doveri degli associati.

I soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto: -

- a) di prendere parte a tutte le iniziative promosse dall'ente;
- b) di accedere a tutte le cariche elettive e agli incarichi interni; -
- c) di prendere parte con diritto di parola e di voto a tutte le riunioni dell'Assemblea; -
- d) di recedere dall'associazione in qualunque momento salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, lettera a). -
- e) di essere rimborsati di tutte le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione; -

I soci Fondatori e Ordinari hanno il dovere: -

- f) di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali; -
- g) di collaborare per il funzionamento dell'associazione; -
- h) di tenere comportamenti decorosi nei confronti dell'ente e degli associati; -
- i) di versare la quota d'iscrizione nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, da pagarsi ad avvenuta



accettazione della domanda di iscrizione; -

1) di versare la quota sociale annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. -

Art.7- Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde: -

a) per dimissioni validamente presentate. Le dimissioni si intendono validamente presentate quando siano state formalizzate per iscritto e siano state comunicate al Presidente o a uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni associato può recedere dall'Associazione ma non avrà diritto alla restituzione delle somme versate né di chiedere la divisione del patrimonio. -

b) per espulsione. L'espulsione sarà adottata dal Consiglio Direttivo per gravi inosservanze degli obblighi statutari e in caso di atti o atteggiamenti contrari alle finalità dell'ente.

L'espulsione non è impugnabile. Tuttavia, il socio espulso può presentare motivato reclamo all'Assemblea che decide alla prima riunione utile e, in ogni caso, entro 120 giorni dalla data dell'espulsione. Il socio espulso ha il diritto di esporre le proprie ragioni dinanzi all'Assemblea e, a tale scopo, può farsi rappresentare da altro socio. Qualora intenda avvalersi della facoltà di farsi rappresentare da altro socio, egli dovrà in ogni modo essere presente. La decisione della Assemblea è definitiva e non è in alcun modo impugnabile. -

TITOLO III

Art.8 - Organi dell'Associazione.

L'Associazione esplica la propria attività mediante i seguenti organi: -

- a) l'Assemblea Generale dei Soci; -
- b) il Consiglio Direttivo; -
- c) il Presidente.

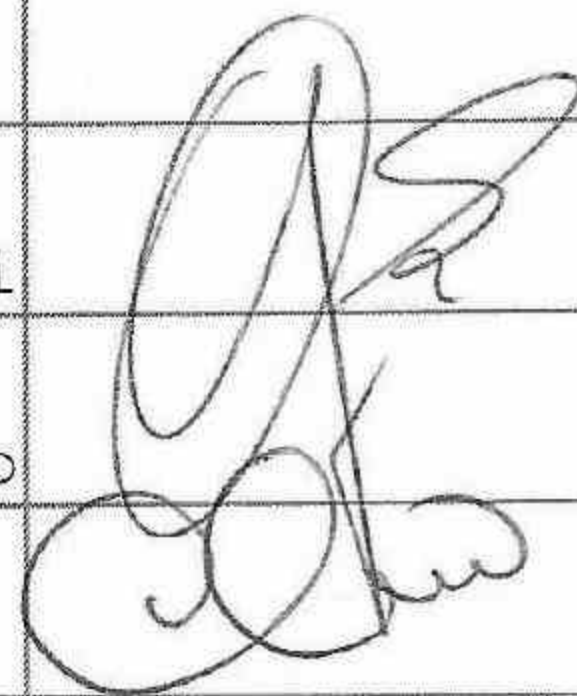
Sono altresì nominati, con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ove ne ricorrano le condizioni, l'Organo di controllo di cui all'art.30 D.Lgs 117/17 e il Revisore Legale dei Conti, se nominato, (art.31 D.Lgs 117/17)-

Art.9 - Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea Generale è costituita dai soci Fondatori e Ordinari in numero illimitato. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori. -

L'Assemblea ha i seguenti compiti e attribuzioni: -

- a) deliberare sui problemi di ordine generale concernenti l'attività, nonché su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; -
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare obbligatoriamente ogni anno, entro il 30 giugno, i rendiconti consuntivi e i previsionali di spesa, nonché il bilancio da depositare presso il RUNTS ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017. A tal proposito l'Assemblea



vigila sulla corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e provvede, al ricorrere dei relativi presupposti, agli adempimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017;-

d) determinare sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo la misura delle quote ordinarie; -

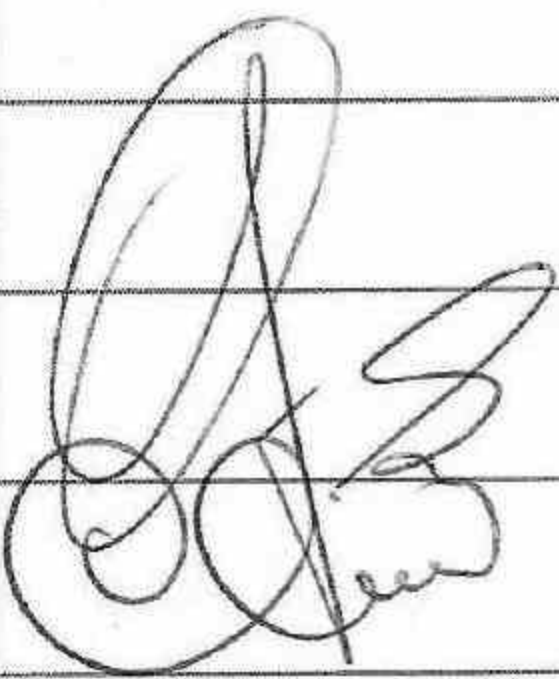
e) deliberare le modifiche al presente atto; -

f) deliberare a seguito di motivato reclamo di socio espulso ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto. -

g) deliberare riguardo all'attribuzione di un compenso annuo in favore del Presidente e del Vice Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo, nonché riguardo all'assegnazione alla Presidenza o al Consiglio di un eventuale fondo per le spese di rappresentanza.

Tale compenso individualmente attribuito non può, in ogni caso, eccedere la misura del compenso massimo previsto dalla normativa vigente.

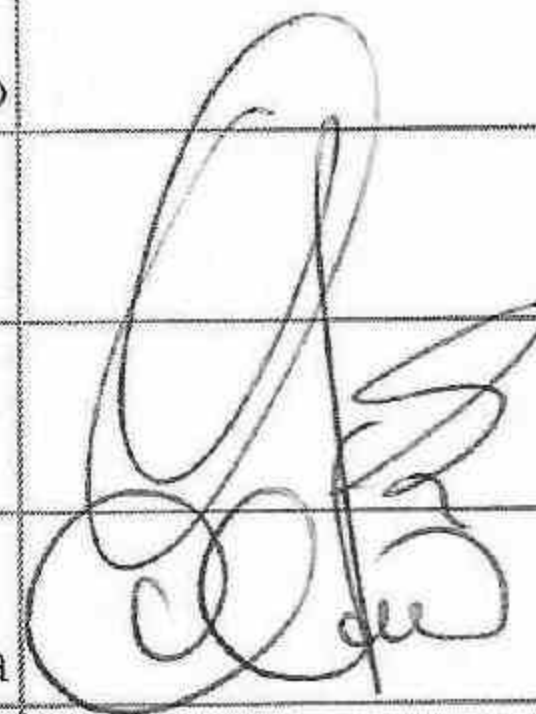
L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente il quale dovrà convocarla almeno una volta l'anno entro il mese di giugno; è convocata in via straordinaria ogni qualvolta la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne riceva richiesta scritta con la precisazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, dalla metà degli associati. L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto inoltrato con ogni



mezzo, compresa la posta elettronica. Tale avviso - inoltrato almeno dieci giorni prima, riconducibili a cinque in caso di urgenza, di quello fissato per la riunione - deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria convocata a seguito di richiesta scritta dei soci, sarà validamente costituita, in prima convocazione, se saranno presenti tutti i soci richiedenti ed, in seconda, se saranno presenti almeno due terzi di essi. Il socio può partecipare personalmente; non è in nessun caso ammessa la delega. Le deliberazioni saranno valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. -

Art.10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da tre a sette componenti. È presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal Vice Presidente, così come indicato nel successivo articolo 11. Qualora nel corso dell'anno venga a mancare uno dei componenti il Consiglio per dimissioni o altra



causa, il Presidente entro trenta giorni dovrà convocare l'Assemblea affinché la stessa elegga il Consigliere che andrà ad occupare il posto resosi vacante. Qualora nel corso dell'anno dovesse venire a mancare il Presidente, il Vice Presidente, entro trenta giorni da tale evento, dovrà convocare il Consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Presidente. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. -

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: -

a) eleggere il Presidente dell'Associazione che può essere scelto anche fuori dall'ambito del Consiglio stesso, ma che, in ogni caso, deve contare una iscrizione permanente all'Associazione; -

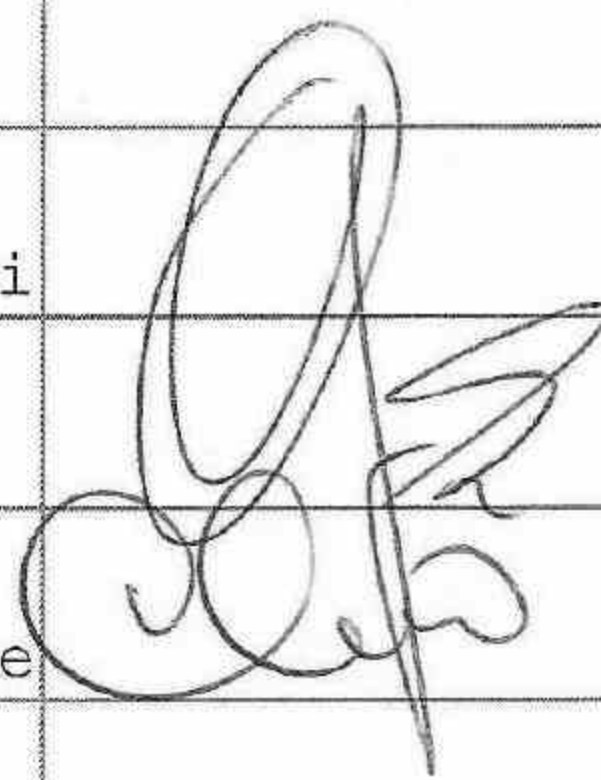
b) promuovere, deliberare, realizzare i provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità statuarie, rispettando le direttive di massima espresse dall'Assemblea; -

c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea; -

d) deliberare, in seconda istanza, le ammissioni dei soci secondo le disposizioni dell'art.5 del presente Statuto. -

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della gestione economico-finanziaria dell'ente e vigila sulla corretta tenuta della contabilità.

Il Consiglio si riunirà, di norma, almeno ogni sei mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. Il Consiglio



è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza può essere convocato telefonicamente ed il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente. Il Consigliere che non partecipi a tre Consigli regolarmente convocati senza che vi sia un giustificato motivo decade automaticamente dalla carica.

Art.11 - Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente e i suoi vice sono eletti dal Consiglio, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne esercita, deliberando autonomamente, la capacità processuale in ogni sede, ivi compresi gli atti di costituzione di parte civile e/o di intervento nei procedimenti penali aventi a oggetto tematiche ricomprese negli scopi statutari nonché qualsivoglia forma di conciliazione, transazione e atto stragiudiziale. Egli ha facoltà di istituire e sopprimere, in ogni luogo, sedi secondarie, delegazioni, uffici distaccati. Il Presidente del Consiglio è di diritto Presidente dell'Associazione e dell'Assemblea, dei quali adotta i provvedimenti necessari



all'attuazione delle relative deliberazioni sulla vita organizzativa dell'ente. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente dell'Associazione può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso alla sua prima riunione per la necessaria ratifica e, comunque, non oltre trenta giorni. Il presidente potrà effettuare pagamenti, riscuotere somme, gestire a firma propria in nome dell'associazione libretti bancari, postali, e rapporti di conto corrente con Istituti di Credito. Potrà altresì investire i momentanei eventuali residui attivi da utilizzarsi esclusivamente per il perseguimento dei fini sociali. Il Presidente decide, altresì, autonomamente, l'acquisto e l'alienazione di beni, siano essi mobili, immobili o di ogni altra natura, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, e rappresenta l'ente nella stipulazione dei relativi atti.

Il Presidente decide, autonomamente, la partecipazione dell'Ente o la costituzione di enti collettivi di ogni genere, fra i quali associazioni, fondazioni, cooperative, società di capitali, e, inoltre, partenariati, associazioni temporanee di scopo e di impresa; egli stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti di ogni genere. In ogni caso Telefono Arcobaleno non potrà avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, o che siano collegati agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro.



Il Presidente che cessa dalla carica viene a far parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, anche momentaneo, del Presidente, ovvero in caso di delega conferita mediante scrittura privata dal Presidente stesso, i poteri e le attribuzioni presidenziali competono al vice presidente, cui spettano gli identici poteri e attribuzioni del Presidente. -

Al Presidente, ai Vice Presidenti nonché ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea, che può assegnare loro anche un fondo per le spese di rappresentanza.

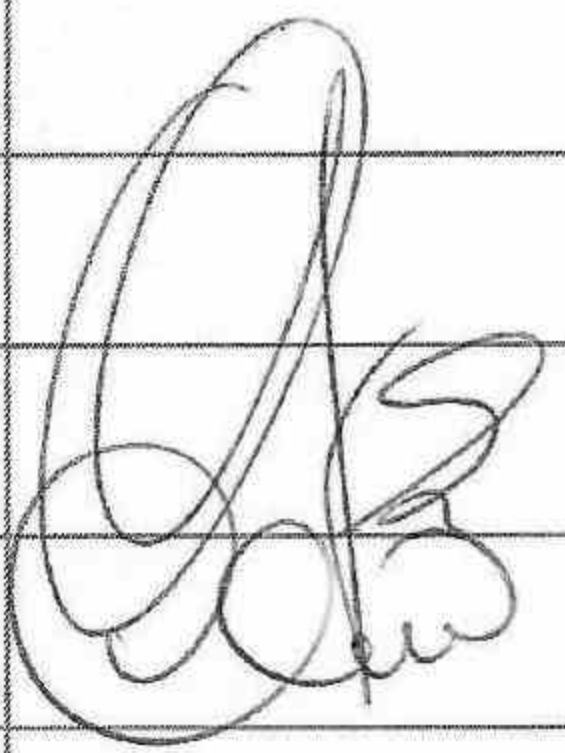
Tale compenso individualmente attribuito non può, in ogni caso, eccedere la misura del compenso massimo previsto dalla normativa vigente.

Art.12 Eleggibilità e decadenza.

Sono eleggibili alle cariche tutti i soci. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza dalla eventuale carica sociale. -

Art.13 - Patrimonio Sociale.

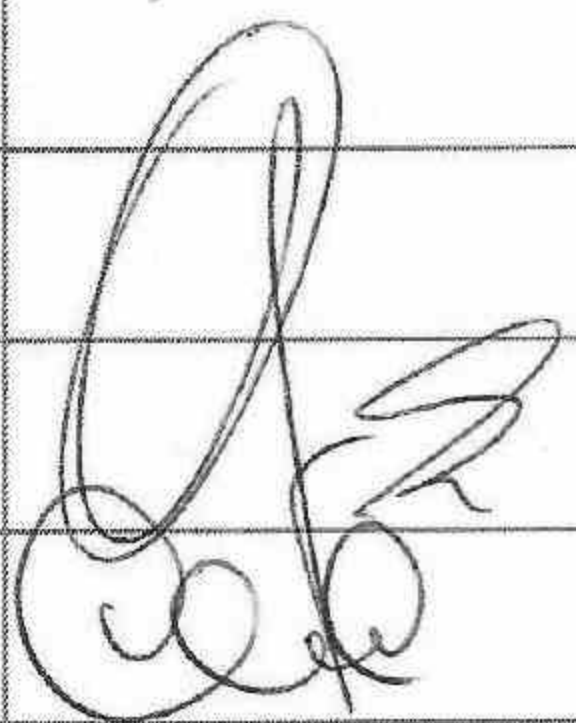
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili ed altri valori che divengano di proprietà dell'Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, contributi o altro titolo che vanno a costituire il patrimonio. Esso appartiene all'associazione e non ai singoli associati. È fatto obbligo all'Associazione di impiegare il patrimonio dell'Associazione



stessa, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.8 del D.Lgs 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di



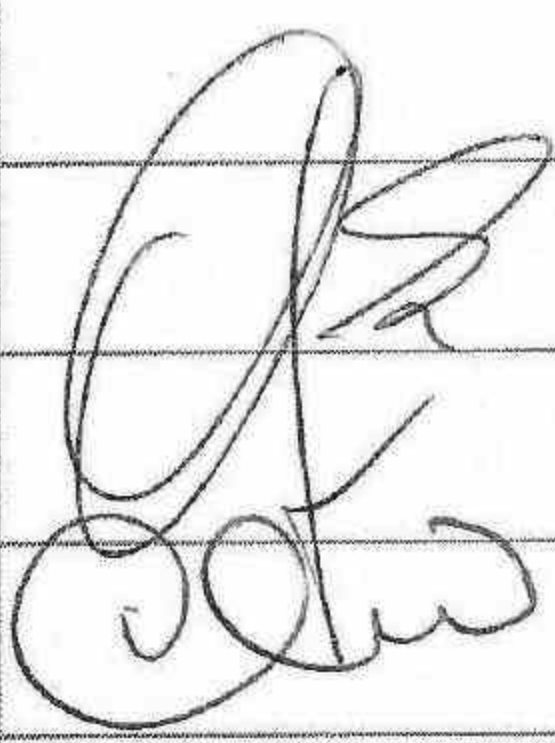
cui all'articolo 5, comma 1 Codice Terzo Settore;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice Terzo Settore;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'associazione ha facoltà di acquistare a qualsiasi titolo,



oneroso o gratuito, compresa la donazione e la successione mortis causa, beni immobili e mobili, secondo le modalità indicate nell'art.11 del presente Statuto.

Art.14 - Entrate.

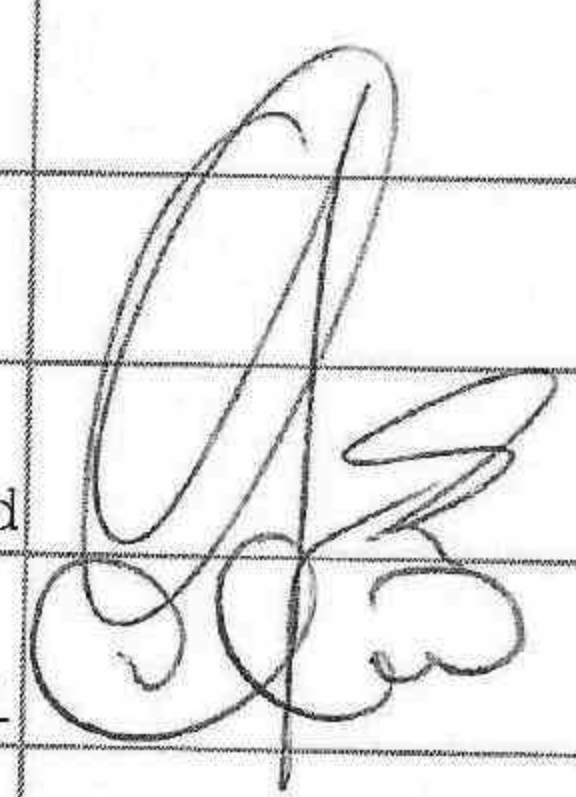
Le entrate sono costituite: -

- a) dall'ammontare delle quote versate dai Soci; -
- b) dagli interessi attivi o da altre rendite patrimoniali;
- c) dalle donazioni, lasciti testamentari, legati, contributi provenienti sia da persone giuridiche, sia da persone fisiche, enti pubblici o privati; -
- d) dalle entrate derivanti dai proventi di attività marginali esercitate direttamente dall'associazione e da quelle connesse a quelle istituzionali; -
- e) da ogni altra entrata consentita dalla legislazione in vigore. -

L'esercizio finanziario del Telefono Arcobaleno coincide con l'anno solare.

Art.15 - Riconoscimento.

Considerato il particolare scopo sociale dell'associazione ed i connessi fini di solidarietà, il Presidente potrà in ogni momento espletare la procedura per l'acquisto della personalità giuridica come previsto dall'art.22 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117. Egli è facoltizzato ad apportare in ogni momento tutte le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto che fossero richieste a tale scopo



dalle autorità governative. -

Art.16 - Scioglimento e liquidazione.

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e stabilisce le disposizioni per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, secondo le disposizioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, procedono alla devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore.-

Art.17 - Disposizioni finali - Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli eventuali Regolamenti adottati dall'Ente, alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, al D.Lgs. 3 luglio 2017,

n. 117. -

